

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 19-8636

Legge 157/1992, articolo 18. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 e delle relative istruzioni operative supplementari.



Seduta N° 458

Adunanza 27 MAGGIO 2024

Il giorno 27 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO

DGR 19-8636/2024/XI

OGGETTO:

Legge 157/1992, articolo 18. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 e delle relative istruzioni operative supplementari.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare, all'articolo 7, stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- nel documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, nel 2014 e nel 2021, vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" è stata redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- la *Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009*, è stata redatta dall'ISPRA, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento per la predisposizione dei calendari venatori;
- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", come modificata dall'articolo 42 della legge 96/2010 "Comunitaria 2009", all'articolo 18, commi 1, 1 bis e 2, prevede:
il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il

periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli con l'indicazione, per ciascuna delle specie cacciabili, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione;

la possibilità di apportare, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA), modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma;

che il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguardi le specie cacciabili e periodi di caccia; le giornate e orari di caccia; il carniere giornaliero e stagionale; l'ora di inizio e termine della giornata venatoria;

- la legge n. 248/2005, all'articolo 11quaterdecies, comma 5, prevede che le regioni, sentito il parere del sopra citato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/1992 citata, il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili;

- con la legge n. 66/2006 è stata autorizzata l'adesione della Repubblica italiana "all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

- il decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 29/2022, detta misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

- l'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", tra l'altro, stabilisce che:

al comma 1, la Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 11quaterdecies, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e concernenti i seguenti aspetti: a) specie cacciabili e periodi di caccia; b) giornate e orari di caccia; c) carniere giornaliero e stagionale; d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata; e) periodi e modalità di allenamento degli ausiliari;

al comma 2, la Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresì, il prelievo di ungulati, volpi, storne, pernici rosse, galliformi alpini ed altre eventuali specie;

al comma 3, il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV e approvati dalla Giunta regionale. Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione degli ATC e CA, AFV e AATV e approvati dalla Giunta regionale;

- il comma 5 dell'articolo 2 della citata legge, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 15/2020 esclude dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile;

- l'articolo 23, comma 1, lettera gg), della citata legge come sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 15/2020, sancisce il divieto dell'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre;

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 ha approvato il "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";

- la legge regionale n. 19/2009 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*" (Titolo III e allegati B, C e D), dispone che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze

significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti deve essere sottoposto a valutazione di incidenza (VincA) e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e del DPR 357/97);

- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VincA)” sono state adottate dall’Intesa Stato-Regioni 28/11/2019 e gli “Indirizzi operativi” a tali Linee guida sono stati dettati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con nota del 25 febbraio 2020.

Visti:

la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Codice dell’ambiente);

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 18 ai sensi del quale “le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”;

il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 gennaio 2015 “Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992”;

l’Ordinanza 2/2024 del 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina la quale dispone all’articolo 3 punto a) lettera vii che: *“nella zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia. Le attività di addestramento venatorie della specie cinghiale per i cani da caccia, sono consentite nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all’allegato n. 4 alla presente ordinanza ad eccezione delle aree individuate come “Distretti suinicoli”. L’attività venatoria può essere svolta con non più di 3 cani contemporaneamente per cacciatori o gruppo di cacciatori”*;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1269 della Commissione del 29 aprile 2024.

Dato atto che, ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall’articolo 18 della legge n. 157/1992, e di quanto sopra evidenziato, quale esito istruttorio del suddetto Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, risulta opportuno, con riferimento alla stagione venatoria 2024/2025:

- autorizzare l’esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, coturnice, pernice bianca e fagiano di monte, esclusivamente nel rispetto di piani numerici predisposti, sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, dagli organismi di gestione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), ed approvati dalla Giunta regionale;

- ridurre, anche per la stagione venatoria 2024/2025, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre comune;

- non autorizzare il prelievo della specie tortora in armonia con quanto espresso dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 79230 del 20 luglio 2021;

- consentire, ai sensi della legge regionale n. 5/2018, il prelievo delle specie coturnice pernice bianca e fagiano di monte, appartenenti alla tipica fauna alpina, in un solo Comprensorio alpino.

Premesso, inoltre, che:

l’esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle Linee guida per l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e

dei cervidi nel territorio piemontese, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto di apposite linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., che hanno recepito quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi" elaborate dall'ISPRA; con deliberazione n. 21-6368 del 17.09.2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'articolo 10 comma 10 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale ha adottato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti tutti che contengono dati scientifici sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio e che evidenziano, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente;

ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. del Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 "*D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale*";

con D.G.R. n. 24-7585 del 12.05.2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;

la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo "status" locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo.

Dato atto che, come da documentazione agli atti, per la definizione del Calendario venatorio 2024/2025, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

ha tenuto conto, così come negli anni precedenti, sia dei dati trasmessi dagli ATC e CA relativamente al numero dei capi prelevati nel corso delle precedenti stagioni venatorie, i quali hanno evidenziato una presenza stabile delle medesime specie nel territorio piemontese, sia del significativo costante calo del numero dei cacciatori attivi che nella stagione venatoria 2023/2024 risulta attestarsi intorno alle 13.220 unità (con un decremento quindi di circa 1000 unità rispetto all'anno precedente) e che, rispetto alle precedenti stagioni, ha, come logico comportato una riduzione della pressione venatoria (rapporto cacciatori/ettaro di superficie venabile);

ha previsto che, relativamente alla beccaccia, così come disposto dall'ISPRA ("Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi"), in caso di ondate di gelo che possono mettere a repentaglio la conservazione della specie, verrà disposta immediatamente la sospensione della caccia e verranno tempestivamente avvisati gli ATC/CA per gli interventi sul territorio di competenza;

ha previsto che, anche per la stagione venatoria 2024/2025, così come per gli anni precedenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della citata legge n. 157/1992 per quelle specie consentite dal documento "Key Concepts", non ci si avvarrà della possibilità di posticipare la data di chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2025;

ha previsto carnieri giornalieri e stagionali per alcune specie migratorie, uguali o inferiori a quelli indicati dal medesimo Istituto nelle proprie Linee guida.

Dato atto che, come da documentazione agli atti, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

con nota prot. n. 6957 del 23.03.2024 ha richiesto al medesimo Istituto il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2024/2025;

con nota prot. n. 6987 del 22.03.2024 ha contestualmente richiesto al Comitato Tecnico Faunistico Nazionale il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2024/2025;

in data 07.05.2024, così come previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, ha convocato la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna, istituita con DGR n. 30-8557 del 15 marzo 2019, al fine di formulare eventuali osservazioni o proposte in ordine alla proposta di calendario venatorio 2024/2025;

ha valutato attentamente ogni singola proposta ricevuta dai Componenti della Commissione.

Preso atto della nota prot. n. 9845 del 22 aprile 2024 con la quale l'ISPRA ha espresso il proprio parere in merito al calendario venatorio 2024/2025.

Dato atto che dall'analisi della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", emerge che sulle questioni non espressamente trattate all'interno di tale parere, l'impostazione prospettata nella proposta di calendario venatorio 2024-2025 della Regione Piemonte è stata ritenuta condivisibile dall'ISPRA, che, però, ritiene non coerenti e non condivisibili dal punto di vista tecnico-scientifico i periodi proposti per la caccia nei termini di seguito riportati:

- apertura della caccia a quaglia, fagiano, starna, Pernice rossa, germano reale, alzavola, fischione, canapiglia, beccaccino, gallinella d'acqua, folaga, codone, marzaiola, la terza domenica di settembre 2024 anziché il 2 di ottobre 2024;

- chiusura della caccia alla beccaccia il 20 gennaio 2025 anziché il 9 gennaio 2025, data di inizio della migrazione prenuziale, con il consiglio di chiusura della caccia al 30 dicembre 2024 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue la specie nei periodi di maggiore avversità climatica;

- chiusura della caccia al tordo bottaccio, tordo sassello al 12 gennaio 2025 ed alla cesena al 30 gennaio 2025; l'ISPRA ritiene accettabile sul piano tecnico la data di chiusura alle tre specie al 9 gennaio 2025;

- per quanto riguarda i lagomorfi (lepre comune, coniglio selvatico), per una corretta gestione venatoria della specie la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre 2024 per non interferire con il termine della stagione riproduttiva;

- per la specie volpe la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 2 ottobre 2024, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria;

- per quanto riguarda la minilepre, trattandosi di *taxon* alloctono per il Piemonte, non vi sono i presupposti per un suo inserimento nell'elenco delle specie cacciabili;

- in merito alla moretta il prelievo nei confronti di questa specie non deve essere esercitato all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente del 17/01/2007;

- in merito al prelievo del cinghiale, raccomanda di limitare il periodo del prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) ai limiti previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157/1992.

Preso atto della nota prot. n. 9912 del 22 aprile 2024 con la quale il Comitato Tecnico faunistico Venatorio Nazionale ha espresso parere favorevole sul calendario venatorio per la stagione 2024/2025 nei termini di seguito riportati:

- parere favorevole per le specie allodola, fischione, marzaiola, beccaccino, moretta, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e pernice rossa, lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge n. 157/1992;

- parere favorevole, in quanto in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA, per il prelievo in selezione degli ungulati selvatici camoscio alpino, cervo, muflone, daino, capriolo e cinghiale nonché il prelievo selettivo ai galliformi alpini;

- parere favorevole, formulando la raccomandazione di riportare nel provvedimento deliberativo di approvazione del calendario venatorio, motivazioni idonee a giustificare i periodi di caccia indicati per le specie germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, canapiglia, quaglia, fagiano, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, beccaccia, starna e colombaccio.

Dato atto, a tale proposito, che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", risulta che per giurisprudenza

costante (sentenza n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020 del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- avendo attentamente valutato i contenuti del sopra richiamato parere dell'Istituto, in parte li ha recepiti nella stesura finale e per quanto non recepito, al fine di contro dedurre alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall'ISPRA, ha redatto una relazione tecnica (allegato C), conservata agli atti del medesimo Settore e che motiva con rigore scientifico le scelte effettuate in difformità.

- analogamente, in merito alle raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, ha fornito, nella medesima relazione tecnica, motivazioni idonee a giustificare i periodi di caccia indicati per le specie germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, canapiglia, quaglia, fagiano, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, beccaccia, starna e colombaccio.

Preso atto che, con nota n. 13415 del 25 febbraio 2020 inviata ai Servizi Caccia e Pesca di tutte le Regioni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

ha evidenziato come ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 152/2006, i Piani faunistico-venatori debbano essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale Valutazione d'incidenza (VincA) per assicurare la compatibilità dell'attuazione delle previsioni di tale pianificazione con i siti Natura 2000 ed i relativi obiettivi di conservazione, segnalando altresì che tale adempimento era stato ribadito dalle "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'Intesa del 28 novembre 2019 adottata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni;

ha inoltre affermato che "qualora i calendari venatori regionali discendano da strumenti pianificatori non sottoposti a procedura integrata VAS-VIncA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6.3 della direttiva Habitat", verifica che, secondo la nota del MATTM, può essere condotta attivando la fase di screening di incidenza, mediante la compilazione dell'apposito format allegato alle suddette Linee Guida nazionali da parte del proponente e la conseguente valutazione da parte dell'Autorità regionale per la VincA.

Dato atto che:

a tal fine, il Settore regionale "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", sebbene le disposizioni del redigendo Calendario venatorio contengano, nell'allegato B, punto 7 "Attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE "Uccelli")", specifici riferimenti alla normativa di tutela per la rete Natura 2000, con nota n. prot. 6989 del 22 marzo 2024 ha ritenuto di rivolgere al Settore "Biodiversità e aree naturali" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, quale Autorità regionale per la VincA, istanza per lo screening di incidenza della proposta di Calendario venatorio per la stagione 2024-2025;

con successiva nota prot. n. 61870 del 03 aprile 2024 il Settore "Biodiversità e aree naturali" ha avviato il procedimento ai sensi del D.P.R. 357/1997 e dell'articolo 43 delle legge regionale 19/2009;

con successiva e-mail del 2 maggio 2024, il sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" ha inviato una proposta di calendario venatorio aggiornata ai sensi del parere ISPRA;

con determinazione dirigenziale n. 369/A1601C/2024 del 17 maggio 2024, dato atto che nei siti della rete Natura 2000 presenti sul territorio piemontese (10 Siti di Importanza Comunitaria -SIC-, 124 Zone Speciali di Conservazione -ZSC- e 51 Zone di Protezione Speciale -ZPS-) operano già le Misure di Conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, così come modificata dalle D.G.R. n. 22- 368 del 29 settembre 2014, n. 17-2814 del 18 gennaio 2016, n. 24-2976 del 29

febbraio 2016 e D.G.R n. 1- 1903 del 4/09/2020 nonché plurime Misure di Conservazione sito-specifiche e Piani di gestione vigenti relativi ai singoli siti individuati, è stato concluso positivamente lo Screening d'incidenza, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, della proposta di Calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione venatoria 2024-2025; il medesimo provvedimento evidenzia come, in conformità a quanto previsto dalle "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019, la proposta di calendario venatorio 2024-2025 "può considerarsi compatibile con la conservazione delle specie e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000".

Richiamato che l'Ordinanza 2/2024 del 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina:

- per la zona di restrizione II (PSA), all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto vii), stabilisce che nella zona di restrizione II è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia. Le attività di addestramento venatorie della specie cinghiale per i cani da caccia, sono consentite nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato n. 4 alla presente ordinanza ad eccezione delle aree individuate come "Distretti suinicoli". L'attività venatoria può essere svolta con non più di 3 cani contemporaneamente per cacciatori o gruppo di cacciatori;

- per la zona di restrizione, all'articolo 4 comma 1, lettera a), dispone che:

- ii) l'attività venatoria dovrà essere regolamentata in base alla situazione epidemiologica verso i suini selvatici finalizzata all'eliminazione del maggior numero di capi possibile e dovrà essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla sopra citata Ordinanza;
- iv) sono consentite altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018, il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2024-2025 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all'allegato A ed all'allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

- stabilire che eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2024-2025, nelle zone di restrizione, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018, il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2024-2025 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all'allegato A ed all'allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, dando atto della relazione tecnica, di cui all'allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborata al fine di fornire debito riscontro all'ISPRA ed al Comitato tecnico faunistico nazionale, come in premessa descritto;
- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;
- di stabilire che eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2024-2025 nelle zone di restrizione, potranno essere oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione, a fini informativi, del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione, escluso l'Allegato C, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8636-2024-All_1-ALLEGATO_A)22.05.2024.pdf
2. DGR-8636-2024-All_2-ALLEGATO_B)_22.05.2024.pdf



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2024/2025

L'esercizio venatorio nella stagione 2024/2025, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) nelle giornate del 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 14 settembre, negli ATC qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle AATV e AFV in zona di pianura, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- b) specie cacciabili dal 15 settembre al 1° dicembre:
lepre comune, coniglio selvatico;
- c) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio:
minilepre (silvilago) ;
- d) specie cacciabili dal 15 settembre al 10 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
- e) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre:
fagiano;
il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1° dicembre al 30 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;
- f) specie cacciabile dal 15 settembre al 31 ottobre:
quaglia;
- g) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio:
germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;
- h) specie cacciabili dal 2 novembre al 30 gennaio:
moretta;
il prelievo nei confronti di questa specie, ai sensi del D.M. del 17/10/2007, non può essere esercitato all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- i) specie cacciabili dal 15 settembre al 20 gennaio:
beccaccino;
- j) specie cacciabili dal 2 ottobre al 20 gennaio:
beccaccia;
la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da ISPRA.
- k) specie cacciabili dal 15 settembre 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
negli ATC, AATV e AFV in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina il 16 gennaio;
- l) specie cacciabili dal 2 ottobre al 12 gennaio (dal 1° gennaio al 12 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
tordo bottaccio, tordo sassello;

ALLEGATO A

m) specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):

cesena;

n) specie cacciabile dal 2 ottobre al 30 novembre:

allodola;

o) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli ATC, dai CA, dalle AATV e dalle AFV, approvati dalla Giunta regionale:

volpe;

p) specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:

coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;

q) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:

camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	15 agosto - 15 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	ATC	1° giugno - 15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	CA	1° giugno - 15 luglio 15 agosto - 14 novembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli ATC se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	1° agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	2 ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	2 ottobre - 15 febbraio (dal 2 al 14 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	1° agosto - 15 settembre
Femmine Cl. I - II - III e Cl.0	CA	16 ottobre - 23 dicembre

ALLEGATO A

Maschi Cl. I - II* - III *	CA	16 ottobre - 23 dicembre (dal 2 al 14 ottobre*)
----------------------------	----	--

Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre.

Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio e per la femmina sottile (Cl. I) va dal 1° settembre al 30 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (Cl. II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 30 gennaio.

Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 2 al 14 ottobre il prelievo del cervo maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con CA o AFV. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	15 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	2 novembre - 30 gennaio
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	15 agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

Daino

Classe	Periodo
Maschi Cl. I	1° settembre - 30 settembre

ALLEGATO A

Maschio Cl. I - II -III	2 novembre - 30 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 2 ottobre al 30 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
Striati - Rossi - Maschi - Femmine	16 marzo 2024 - 16 marzo 2025

r) specie cacciabile dal 15 settembre al 15 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio in forma di caccia programmata: **cinghiale**

Per la specie minilepre (*silvilago*), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.

Per la salvaguardia della specie lepore, gli ATC potranno, per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero di caccia posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio regionale.

1.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- minilepre (*silvilago*), con l'ausilio di un solo cane;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
- anatidi, limicoli e rallidi nella zona faunistica di pianura limitatamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-, anche con l'ausilio dei cani;
- anatidi, dal 19 al 30 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo.

1.3. Negli istituti a gestione privata AFV con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 12 dicembre; nelle AATV, il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 30 gennaio; nelle AFV e AATV, ove la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepore comune;
- 25 capi di minilepre (*silvilago*);
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 1° al 20 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: 30 capi annuali;
- f) coniglio selvatico: 30 capi annuali

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 150 tordi bottacci, 70 tordi sasselli, 150 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 50 marzaiole, 50 fischioni, 50 folaghe, 50 alzavole, 100 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 300 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.

Riguardo alla minilepre (*Silvilago*), stante lo status di specie alloctona, non è previsto alcun carniere stagionale.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione degli ATC stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo -che possono anche coincidere con altre forme di caccia-;

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo -che possono coincidere con le altre forme di caccia-. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.

3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

- a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;

ALLEGATO A

- b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l'ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA. I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- 1) l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- 2) la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- 3) la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;

3.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 4) nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili - arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 15 al 30 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 31 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 2 al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 14 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
 - caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia programmata al cinghiale;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 5.1. b);
- d) arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre);
- e) falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

ALLEGATO A

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate nelle "istruzioni operative supplementari".

5.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) NORMA FINALE

Non sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, qualora risultino in contrasto con le disposizioni previste nel "Calendario Venatorio" stagione 2024-2025.

“ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI”

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di “porto di fucile per uso caccia” (compresi quelli residenti all'estero) che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2025, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2. 2 delle presenti istruzioni operative.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura – Piazza Piemonte, 1 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge regionale 5/2018, possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 12 comma 2 della l.r. 5/2018.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio 2024/2025;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A., anche senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il carnere per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2 dell'Allegato A. Entro il 28 febbraio 2025 le A.F.V. e le A.A.T.V. trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani finalizzato all'effettuazione delle "verifiche del successo riproduttivo" dal 12 agosto al 11 settembre, in apposite zone campione individuate dai Comitati di gestione, tutti i giorni della settimana compresi il martedì e il venerdì.

3.2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia può essere esercitato nell'Ambito di caccia ove il cacciatore risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

- nei C.A.

dal 14 agosto al 31 agosto, a quote inferiori ai 1200 metri s.l.m.

dal 2° settembre al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì;

- negli A.T.C., dal 14 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo o della presenza e stima di determinate specie faunistiche sul territorio:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì.

3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 2° settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

3.6. Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 12.00 alle ore 16.00 nel mese di agosto.

3.7. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.

4.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo di cinghiale e volpe come caccia programmata, sia nella caccia a squadre sia per il singolo cacciatore, qualora sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.

4.3 Negli istituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.4. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione di ATC e CA o dai concessionari delle singole aziende, negli istituti a gestione privata della caccia.

4.5. È altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati; tali strutture non sono considerati appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.6. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

4.7. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata, dal C.A. scelto come residenza venatoria, mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo C.A. prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

5) ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario, sempre nel rispetto della normativa citata.

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR n.17-5754 del 06 maggio 2013 e ss.mm.ii. Allegato A) lettera B1 "prelievo in forma singola", purché non in contrasto con le disposizioni del presente calendario. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. sopracitata. I Comitati di gestione disciplinano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie ai regolamenti regionali o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

6.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. /A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali. Gli ATC/CA e le A.F.V /A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

6.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle A.A.T.V. e delle A.F.V., le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati, di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;

- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente che rappresenta le aziende, deve trasmettere al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

6.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione ed ai Concessionari entro e non oltre il 31 marzo 2025. Il Presidente del Comitato di gestione e i Concessionari devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

6.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

7.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 55-7222 del 12/07/2023 "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

7.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

7.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V. devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca e acquacoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

8.2. I Comitati di gestione, di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V., devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piani di prelievo selettivi per le specie: cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione; piani numerici per le specie: coturnice, fagiano di monte, pernice bianca, starna, pernice rossa, fagiano, volpe;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo è stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V., devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.